



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO
Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio
Ufficio VII – Ambito Territoriale per la Provincia di Frosinone
Unità Operativa II – Ufficio III
Viale Olimpia, n.14/16 (zona Casaleno) – 03100 Frosinone

IL DIRIGENTE

- VISTO** il decreto legislativo n. 165/2001 e ss.mm.ii. *“Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”*;
- VISTO** il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 *“Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione”* e ss.mm.ii.;
- VISTA** la legge del 7 agosto 1990 n.241 e ss.mm. ii. *“Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”*;
- VISTA** la legge del 12 marzo 1999 n. 68, *“Norme per il diritto al lavoro dei disabili”*;
- VISTA** la L. del 3 maggio 1999, n. 124, recante *“Disposizioni urgenti in materia di personale scolastico”*;
- VISTO** il decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, che introduce modificazioni all’articolo 4 della Legge 3 maggio 1999, n. 124 e all’articolo 1, comma 107, della legge 13 luglio 2015, n. 107, volte all’introduzione di graduatorie provinciali per l’assegnazione di contratti a tempo determinato su posti di supplenza annuale o sino al termine delle attività didattiche;
- VISTO** il D.P.R. 445/2000 *“Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”*;
- VISTO** il decreto legislativo n. 7 marzo 2005 n. 82, recante *“Codice dell’Amministrazione Digitale”*;
- VISTO** il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 *“Codice in materia di protezione dei dati personali”* come novellato dal D.Lgs. 101/18;
- VISTO** il decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito con modificazioni dalla legge 6 giugno 2020, n. 41, come modificato dal decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, e, in particolare, l’articolo 2, comma 4-ter, il quale dispone che: *“La valutazione delle istanze per la costituzione delle graduatorie di cui al comma 6-bis dell’articolo 4 della legge 3 maggio 1999, n. 124, è effettuata dagli uffici scolastici territoriali, che possono a tal fine avvalersi delle istituzioni scolastiche della provincia di riferimento per attività di supporto alla valutazione di istanze afferenti a distinti posti o classi di concorso, ferma restando l’approvazione di dette graduatorie da parte dell’ufficio scolastico provinciale territoriale competente”*;

II^ Unità Operativa – Ufficio III ☎ 0775/296259 - 0775296232

✉ **mariacristina.baldassarra.fr@istruzione.it; francesco.patrizi2@istruzione.it**
☎ 07752961 - PEC: uspfr@postacert.istruzione.it – PEO: usp.fr@istruzione.it
www.uspistruzione.fr.it



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO
Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio
Ufficio VII – Ambito Territoriale per la Provincia di Frosinone
Unità Operativa II – Ufficio III
Viale Olimpia, n.14/16 (zona Casaleno) – 03100 Frosinone

- VISTA** l'O.M. n. 112 del 6 maggio 2022 con la quale il Ministro dell'Istruzione disciplina, per il biennio relativo agli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024, l'aggiornamento, il trasferimento e il nuovo inserimento nelle graduatorie provinciali per le supplenze (GPS) e nelle graduatorie di istituto su posto comune e di sostegno del personale docente nelle istituzioni scolastiche statali e del personale educativo;
- VISTO** il decreto prot. n. 0000324 del 13 agosto 2022, pubblicato sul sito istituzionale dell'Ufficio di Frosinone, di approvazione delle graduatorie provinciali per le supplenze (G.P.S.) definitive della provincia di Frosinone su posto comune e di sostegno del personale docente nelle istituzioni scolastiche statali di ogni ordine e grado e del personale educativo, per il biennio relativo agli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024;
- VISTO** il decreto prot. n. 0000337 del 02 settembre 2022, pubblicato sul sito istituzionale dell'Ufficio di Frosinone, di ripubblicazione delle graduatorie provinciali per le supplenze (G.P.S.) definitive della provincia di Frosinone su posto comune e di sostegno del personale docente nelle istituzioni scolastiche statali di ogni ordine e grado e del personale educativo, per il biennio relativo agli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024;
- VISTO** il decreto prot. n. 0000346 del 16 settembre 2022, pubblicato sul sito istituzionale dell'Ufficio di Frosinone, di ripubblicazione delle graduatorie provinciali per le supplenze (G.P.S.) definitive della provincia di Frosinone su posto comune e di sostegno del personale docente nelle istituzioni scolastiche statali di ogni ordine e grado e del personale educativo, per il biennio relativo agli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024;
- VISTO** il decreto prot. n. 0000407 del 07 agosto 2023, pubblicato sul sito istituzionale dell'Ufficio di Frosinone, di ripubblicazione delle graduatorie provinciali per le supplenze (G.P.S.) della provincia di Frosinone su posto comune e di sostegno del personale docente nelle istituzioni scolastiche statali di ogni ordine e grado e del personale educativo, valide per l'anno scolastico 2023/2024;
- DATO ATTO** che l'art. 6, comma 4, dell'OM 112/2022 dispone che *“Gli aspiranti sono ammessi nelle graduatorie con riserva di accertamento del possesso dei requisiti di ammissione. L'Amministrazione può disporre in qualsiasi momento, con provvedimento motivato, l'esclusione dei candidati non in possesso di uno dei citati requisiti di ammissione o per i quali sia accertata la sussistenza di una delle condizioni ostative di cui al presente articolo”*;
- DATO ATTO** che l'art. 8, comma 7, dell'OM 112/2022 dispone che *“L'Istituzione scolastica ove l'aspirante stipula il primo contratto di lavoro nel periodo di vigenza delle graduatorie effettua, tempestivamente, i controlli delle dichiarazioni presentate”* con tutte le conseguenze di cui ai successivi commi 8 – 10;



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO
Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio
Ufficio VII – Ambito Territoriale per la Provincia di Frosinone
Unità Operativa II – Ufficio III
Viale Olimpia, n.14/16 (zona Casaleno) – 03100 Frosinone

CONSIDERATE le verifiche d'ufficio riguardanti la posizione in GPS dell' aspirante Tofani Francesca (10/03/1975), inserita in prima fascia classe ADEE in forza di titolo abilitativo sul sostegno conseguito presso l'Università degli studi di Cassino e del Lazio Meridionale con ammissione al predetto corso di specializzazione per il tramite di provvedimento giurisdizionale cautelare successivamente revocato;

VISTA a riguardo la sentenza n. 8081/2020 emessa in data 01.07.2020 dal TAR LAZIO (RG. 4328/2019) che rigettava, nel merito, il ricorso proposto da Tofani Francesca ed altri avente ad oggetto : *“I ricorrenti hanno impugnato gli atti in epigrafe indicati nella parte in cui le Università citate li hanno interpretati come preclusivi della partecipazione ai corsi TFA a sostegno del personale abilitato ad insegnare nelle Istituzioni Educative. I ricorrenti sono in possesso dell'abilitazione all'insegnamento nelle istituzioni educative e aspirano ad ottenere la specializzazione per le attività didattiche di sostegno in favore degli alunni disabili della scuola primaria”*. A riguardo nella parte motiva si legge : *“Il Consiglio di Stato ha chiarito che “Trattasi, infatti, di attività che ha ad oggetto la promozione della crescita umana e la socializzazione degli allievi nonché l'organizzazione dello studio e del tempo libero e altre attività analoghe che richiedono, pertanto, competenze, afferenti per lo più all'area psico-pedagogica, diverse rispetto a quelle caratterizzanti l'attività didattica. L'inserimento contrattuale degli educatori nell'Area professionale del personale docente opera ai soli fini del trattamento economico, in quanto le figure di docenti ed educatori restano comunque in ruoli separati, non essendo possibile transitare dall'uno all'altro (Cons. Stato 24 giugno 2019 n. 4332)”*;

VISTA altresì la sentenza n. 241/2023 emessa dal Consiglio di Stato Sez. Settima, pubblicata in data 9.1.2023 con la quale si rigettava l'appello proposto dall'aspirante Tofani Francesca ed altri avverso la sopraindicata sentenza del Tar Lazio n. 8081/2020; nella parte motiva si legge chiaramente *“In particolare, il Collegio ritiene che gli appellanti non possiedano un titolo equivalente a quello necessario per essere ammessi alla partecipazione ai corsi per la specializzazione sul sostegno, ossia il titolo di abilitazione all'insegnamento, in quanto essi hanno prestato la loro attività professionale e sono abilitati a svolgere il servizio presso le cd. “istituzioni educative, ossia nell'ambito di un'attività solo agganciata a quella propriamente scolastica, che non svolge attività didattica, e che non è equiparabile né come titoli, né come esperienza posseduta al servizio richiesto per partecipare alla procedura di cui alla controversia, trattandosi di un'esperienza professionale e di un titolo destinati ad offrire un servizio educativo, di ricevimento ed assistenza, solo complementare a quello specificamente didattico. Il differente approccio all'orientamento del discente, esistente fra queste due diverse funzioni ed il conseguente differente bagaglio professionale richiesto agli*



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO
Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio
Ufficio VII – Ambito Territoriale per la Provincia di Frosinone
Unità Operativa II – Ufficio III
Viale Olimpia, n.14/16 (zona Casaleno) – 03100 Frosinone

operatori nell'uno e nell'altro ambito, giustifica la diversità di trattamento con riferimento alla disciplina sopra emarginata “;

PRESO ATTO pertanto, in base alle predette pronunce giurisdizionali, che la suindicata aspirante Tofani Francesca, titolare di abilitazione quale personale educativo, non appare essere in possesso di Laurea Magistrale in Scienze della Formazione Primaria e/o Diploma Magistrale conseguito entro l'anno 2001/2002 quali titoli di accesso per l'insegnamento nella scuola primaria nonché requisiti necessari per l'ammissione alle selezioni di accesso ai corsi di specializzazione sul sostegno del relativo grado – scuola primaria;

RITENUTO pertanto, di dover dare esecuzione agli esiti dell'attività di valutazione sopraindicata e di dover escludere l'aspirante TOFANI Francesca (10/03/1975) dalla prima fascia Gps per la classe ADEE Sostegno scuola primaria, per mancanza dei requisiti previsti dalla normativa vigente;

DISPONE

Art.1

Per le motivazioni indicate in premessa, a parziale rettifica del decreto prot. n. 407 del 07 agosto 2023 di ripubblicazione delle graduatorie provinciali per le supplenze (G.P.S.) della provincia di Frosinone su posto comune e di sostegno del personale docente nelle istituzioni scolastiche statali di ogni ordine e grado e del personale educativo valide per l'anno scolastico 2023/2024, l'esclusione dalla prima fascia GPS classe di concorso ADEE Sostegno Scuola primaria dell'aspirante TOFANI Francesca (10/03/1975) ;



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO
Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio
Ufficio VII – Ambito Territoriale per la Provincia di Frosinone
Unità Operativa II – Ufficio III
Viale Olimpia, n.14/16 (zona Casaleno) – 03100 Frosinone

Art. 2

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni, oppure ricorso giurisdizionale al competente T.A.R., entro 60 giorni.

IL DIRIGENTE
Dott.ssa Azzurra MOTTOLESE

Ai Dirigenti delle istituzioni scolastiche statali di ogni ordine e grado
della provincia di Frosinone
Alla candidata
All'Albo